

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 agosto 2019, n. 84.

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

Art. 2.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1416):

Presentato dai senatori Stefano PATUANELLI e Agostino SANTILLI il 16 luglio 2019.

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente, il 18 luglio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente, il 23 e 24 luglio 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2039):

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 31 luglio 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro) e XIV (Politiche UE).

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 31 luglio 2019 e il 1º agosto 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 1º agosto 2019.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (*Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2015, n. 245, come modificato dalla presente legge:

«5. Entro *trenta mesi* dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.».

19G00096

